

## APPUNTO

**OGGETTO:** figure professionali abilitate all'esecuzione delle visite finalizzate al rilascio/rinnovo dell'idoneità alla guida di veicoli ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs n. 285 del 1992 e successive modificazioni.

## PREMESSA

La Legge 29 luglio 2010, n.120, pubblicata sulla G.U. n. 175 del 29 luglio 2010, all'art. 23, in parziale modifica dell'art. 119 del D.Lgs n. 285 del 1992, al comma 2 prevede tra le figure abilitate all'accertamento dei requisiti psico-fisici per il conseguimento o revisione della patente di guida, non solo "il medico militare in servizio permanente effettivo", ma anche "in quiescenza".

Le visite mediche per l'idoneità alla guida hanno la finalità di verificare, nell'ambito della medicina preventiva, lo stato di salute dell'interessato, analizzando le eventuali patologie pregresse o in atto, valutando specifici requisiti psico-fisici, previsti dalle norme di legge.

Tale articolo è stato oggetto di ulteriore precisazione con Decreto Dirigenziale 31.01.2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n.8282/RU del 10 marzo 2011.

Le modifiche introdotte dal Codice della Strada in relazione alla Tipologia di Medici autorizzati al rilascio delle previste certificazioni di idoneità psico-fisica hanno previsto tre categorie di medici, distinti mediante un Codice Identificativo rilasciato dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, tramite le Motorizzazioni provinciali:

1. medici militari in quiescenza;
2. medici non più appartenenti alle strutture;
3. medici appartenenti alle Amministrazioni e corpi (es. medici militari in servizio permanente effettivo).

Tutte e tre le predette categorie esercitano tale funzione di medici abilitati (titolo concesso a domanda dell'interessato con rilascio di apposito codice) in regime libero-professionale, senza alcun provente a cura del Ministero dei Trasporti.

Il Governo ha ricevuto la Delega per la riforma del Codice della Strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285. La IX Commissione Permanente della Camera dei Deputati (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) ha avviato l'esame dei progetti di legge .C. 731 e C. 1588. Per l'esame delle due proposte è stato costituito nella seduta del 5 novembre 2013 un Comitato

Ristretto, che ha concluso i suoi lavori nella seduta del 14 maggio 2014 con l'approvazione di un testo unificato delle due proposte di legge

All'art. 2 è stato previsto la: "revisione dei soggetti abilitati all'accertamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento della patente, prevedendo l'esclusione dei medici militari in quiescenza (lettera p).

## CONSIDERAZIONI

Gli Ufficiali medici che rientravano nelle condizioni previste, hanno fatto domanda per cessare dal servizio ed andare direttamente in pensione (secondo normative vigenti), sapendo di poter contare sull'attività libero professionale in qualità di medici abilitati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La motivazione del Legislatore è stata intrapresa a favore sia dell'utenza, considerando la riduzione delle strutture pubbliche abilitate e la riduzione progressiva e tuttora in atto del numero complessivo degli Ufficiali medici in servizio attivo; sia a tutela di una collaudata professionalità in campo medico-legale, attingendo comunque a figure professionali che per cultura, tradizione, esperienza, hanno sempre garantito un servizio di pubblica utilità e di provata e collaudata affidabilità, in modo da garantire una corretta applicazione delle norme di Legge.


Peraltro le altre categorie di medici abilitati (Ferrovie, Polizia, USL etc.), anche se in quiescenza, possono continuare ad esercitare l'attività certificativa rientrando nella tipologia dei medici non più appartenenti alla struttura con evidente discriminazione nei confronti dei medici militari.

## PROPOSTE

Per evitare la penalizzazione dei Medici militari che prima degli altri raggiungono i limiti d'età e per coloro che hanno scelto volontariamente di lasciar ancor prima il servizio:

1. Stralciare la modifica che impedirebbe la prosecuzione dell'attività in quiescenza dei medici attualmente abilitati con le normative prima citate.
2. Stabilire un limite anagrafico comune per tutte le figure previste dalla Legge 29 luglio 2010, n.120, che potrebbe essere 68 anni (come limite definito dall'ENPAM).
3. Far rientrare i medici militari cessati dal servizio, in analogia agli altri professionisti abilitati, nella seconda categoria prevista dalla Legge 120/2010 (medici non più appartenenti alle strutture).

Livorno, 22 Luglio 2015



Ten. Col. Me. ris.  
Dott. Giuseppe Orfino, quale  
rappresentante della categoria dei medici militari in quiescenza

Consento alla pubblicazione di quanto sopra esposto.

Dott. Giuseppe Orfino

